



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Taranto*

INDICAZIONI E DIRETTIVE PER I SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Direttiva n. 3/2017

Prot. N.1192/17

Ai magistrati della Procura della Repubblica
sede

Al sig. Questore

Al sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al sig. Comandante della Polizia Municipale
sede

Ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di PG
sede

OGGETTO: Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 162 c. 4 bis cpp come introdotto dalla legge 23.6.2017 n.103

In data 3 agosto 2017 è entrata in vigore la legge n. 103 del 23 giugno 2017 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" pubblicata in G.U. n.154 del 4 luglio 2017.

Detta legge introduce modifiche di grande rilievo nell'ordinamento penale, sia sul piano di diritto sostanziale sia sul piano del diritto processuale, tra cui – di particolare rilievo pratico-operativo - l'introduzione del nuovo comma 4 bis dell'articolo 162 del codice di procedura penale in materia di comunicazione del domicilio eletto, secondo cui "**L'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'Autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario**"

La norma interviene sull'idoneità della notifica effettuata al difensore d'ufficio presso cui l'indagato abbia eletto domicilio a produrre gli effetti propri dell'elezione di domicilio di cui all'art. 161 c.p.p.

Va infatti chiarito che nessuna modifica è stata apportata in tema di invito a dichiarare o eleggere domicilio (art. 161 comma 1 c.p.p.) e sui relativi effetti (art. 161, comma 4 ult. per., c.p.p.) nonché in materia di disposizioni sull'invito a nominare il difensore e sulla individuazione e nomina del difensore d'ufficio.

E tuttavia , rilevato che l'identificazione dell'indagato (con puntuale informazione sul reato per cui si procede) e la conseguente dichiarazione o elezione di domicilio (e le conseguenti modalità di notificazioni) sono attività della massima importanza, la cui correttezza si riverbera sulla validità dei singoli atti di indagine e del procedimento stesso, si ritiene opportuno in questa sede richiamare l'attenzione su alcuni aspetti fondamentali:

- il verbale di identificazione dell'indagato va redatto riportando i dati di un documento di identità o altro equipollente e, in caso di stranieri, il codice CUI;
- in detti casi , ai sensi dell'art 349 cpp la Polizia Giudiziria invita le persone nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere domicilio per le notificazioni ai sensi dell'art 161 cpp. e nel verbale deve essere fatta menzione della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla
- poiché in vista di un processo in assenza ,la Procura della Repubblica, a mezzo della polizia giudiziaria, deve fornire alla persona sottoposta a indagini tutte le notizie possibili affinché abbia conoscenza del procedimento e della sua evoluzione, fermo restando che l'eventuale idoneità alla celebrazione in assenza sarà valutata dal giudice, all'atto dell'identificazione, è opportuno che la polizia giudiziaria indichi i reati (con luogo di commissione o accertamento e gli eventuali elementi di fatto) per i quali procede.

Occorre precisare che solo ove vi sia stata elezione di domicilio in relazione ad un procedimento ben individuato , con indicazione del fatto contestato, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, il processo penale potrà continuare anche in assenza dell'imputato

- qualora la persona invitata ad eleggere domicilio e destinataria degli avvertimenti ex art 161 cpp sia uno straniero e la conoscenza della lingua italiana non sia positivamente accertata , in ossequio al disposto dell'art 143 cpp (introdotto dal DLvo 4.3.2014 n. 32 in attuazione della Direttiva Europea n. 2010/64 sul diritto alla interpretazione ed alla traduzione degli atti nei procedimenti penali) va sempre designato, sin dal primo atto, un interprete con nomina di ausiliario di PG ai sensi dell'art.348 u.c. cpp e nel verbale va dato atto che alle operazioni ha partecipato l'interprete e che l'atto è stato dallo stesso integralmente tradotto all'imputato. Si precisa che il diritto ad essere assistito da un interprete vale anche quando il Giudice, il Pubblico Ministero o l'Ufficiale di PG abbiano personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare (art. 143 c.5 cpp)
- allo straniero va spiegato che deve necessariamente dichiarare o eleggere domicilio in Italia , essendo il domicilio all'estero inidoneo
- **qualora la persona sottoposta alle indagini (italiana o straniera) voglia eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio, individuato in base agli elenchi predisposti dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà essere interpellato immediatamente dalla Polizia Giudiziaria procedente – tramite telefono o altro mezzo idoneo- perché esprima l'assenso ad essere domiciliatario, assenso del quale si dovrà dare atto nello stesso verbale;**
- **nel caso in cui il difensore non presti l'assenso, ovvero risulti impossibile contattarlo, la Polizia Giudiziaria avviserà l'interessato che l'elezione di domicilio è priva di effetti, perciò inidonea (o mancante), invitando nuovamente l'interessato a provvedere a quanto previsto dall'art. 161 comma 1 c.p.p.; ed avvisandolo che in caso di rifiuto o di dichiarazione insufficiente o inidonea la notifica verrà comunque effettuata presso il difensore ex art 161 c.4 cpp.**
- La PG procederà, infine, a precisare che la denuncia comporterà la valutazione della Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di taranto per l'iscrizione nel Registro delle notizie di reato e che ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alla Procura.

Giova infine rammentare che

se l'identificazione e l'invito ad eleggere domicilio sono precedenti all'iscrizione della notizia di reato.

- è opportuno provvedere nel modo sopra indicato in tutti i casi in cui si prospettino elementi di reità a carico della persona: la valutazione va effettuata sulla base di

tutte le circostanze conosciute e tenendo presente che se la persona dovesse rendersi irreperibile senza aver avuto conoscenza che si procede nei suoi confronti per uno specifico reato non sarà possibile celebrare un processo in sua assenza

- in tutti i casi di incertezza sulla qualificazione giuridica, ovvero in casi gravi o delicati, la valutazione potrà essere effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal PM
- occorre porre la massima attenzione in situazioni gravi e/o delicate, evitando, ad esempio, di far conoscere al potenziale aggressore l'esistenza di un procedimento se non dopo aver concordato con il PM l'attività operativa e l'adozione di misure a tutela della parte offesa.

Se l'identificazione e l'invito ad eleggere domicilio sono successivi all'iscrizione della notizia di reato


- la PG procederà su delega del PM, titolare del procedimento e nel verbale di identificazione sarà opportuno riportare anche il numero di procedimento e il PM delegante.

Alla presente viene allegato modulo di identificazione ed elezione di domicilio da utilizzare nei confronti di persone minorenni sottoposte ad indagini (il modulo è disponibile anche sul sito web di questo Ufficio in formato word)

Taranto, 11 dicembre 2017

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

- Pina Montanaro -



Intestazione

Ufficio p.g.

OGGETTO: Verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio (artt. 349,161 c.p.p.), informazioni sul diritto di difesa(artt. 369,369 bis c.p.p.) ed **effettiva conoscenza del procedimento** redatto a carico di :

Dati identificativi del minorenne

Nome Cognome _____ nato a _____ il _____
residente/domiciliato in _____ via _____ tel _____
identificato mediante _____ codice CUI(se straniero) _____

Dati identificativi dei genitori del minorenne

Padre _____

Madre _____

Residente in _____

Comprende la lingua italiana: SI NO

Parla la lingua italiana: SI NO

Lingua/e conosciuta/e parlata/e : _____

In data _____, alle ore _____ in Taranto in via _____
n. _____, avanti al sottoscritto Agente/Ufficiale di PG _____, appartenente al suindicato Ufficio , è presente il minorenne nominato in oggetto, persona che viene resa edotta di essere indagata in ordine al seguente reato¹:

reato previsto e punito dagli artt. _____

Compresso in _____ in data _____

con avviso che gli atti di cui alla presente denuncia verranno trasmessi al **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto**, e che potrà rivolgersi in qualsiasi momento a tale Ufficio giudiziario, nonché al difensore di seguito indicato per avere informazioni sullo stato del procedimento a proprio carico.

La persona indagata, invitata a dichiarare le proprie generalità, previo ammonimento delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta o le dà false, dichiara quanto sopra indicato.

Viene invitato:

¹ Indicare il titolo di reato (riferimento normativo) e una breve descrizione sintetica del fatto (ad es. furto ai danni di...; lesione ai danni di...)

- a) a nominare un difensore di fiducia e, in mancanza, lo si avvisa che potrà essere individuato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 3, c.p.p.;
- b) a dichiarare uno dei luoghi di cui all'art. 157 c.p.p. ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni. Lo stesso viene altresì avvertito dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio eletto o dichiarato e che, in mancanza di tale comunicazione o in caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni avverranno presso il difensore ed il processo penale verrà celebrato in sua ASSENZA. Si avverte inoltre il predetto che, in mancanza, insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna di copia al difensore.

Invitata ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona sottoposta ad indagini dichiara: nomino quale difensore di fiducia l'Avv. _____ del Foro di _____

Non avendo nominato difensore di fiducia, benché avvertito della relativa facoltà, viene individuato, ai sensi dell'art.97 c.p.p., quale difensore d'ufficio, l'avv. _____ del Foro _____ con studio _____ tel. _____

E lo si avvisa che in difetto di successiva nomina del difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore d'ufficio suindicato. Si dà atto che il nominativo del difensore d'ufficio è stato individuato e comunicato in data odierna con le modalità del 97, comma 2, c.p. e 29 disp. att. c.p.p..

L'interessato è stato informato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato e dell'obbligo di dover retribuire il difensore d'ufficio, salvo che non versi nelle condizioni per accedere al beneficio a spese dello Stato previste dall'art. 76 DPR 115/2002.

DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO

La persona su indicata dichiara:

-Dichiaro domicilio _____

ovvero

-Eleggo domicilio presso il seguente indirizzo _____ e la seguente persona _____

-Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato nominato di FIDUCIA ubicato in _____

-Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato nominato d'UFFICIO ubicato in _____,

presente e che ha prestato l'assenso.

SI dà atto che, avendo la persona nei cui confronti si svolgono indagini eletto domicilio presso il difensore d'ufficio non presente, si è proceduto a contattare il difensore telefonicamente (al recapito fornito dall'Ufficio centralizzato) per comunicare la nomina ex art. 30 disp. att. c.p.p. e si è richiesto se presta l'assenso ai sensi dell'art. 162, comma 4 -bis, c.p.p.. **All'esito del contatto telefonico :**

-il difensore ha prestato l'assenso. Si dà atto che la dichiarazione di domicilio produce i suoi effetti e che il difensore è domiciliatario dell'interessato;

ovvero

-il difensore non ha prestato l'assenso ,

-il difensore di cui è stato tentato ripetutamente il contatto alle ore _____ non ha risposto.

PERTANTO si avvisa la persona nei cui confronti si svolgono le indagini che l'elezione di domicilio non ha effetto alcuno perché inidonea (o mancante) e la si invita nuovamente a dichiarare uno dei luoghi di cui all'art. 157 c.p.p. ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni, con avvertimento dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio eletto o dichiarato e che, in mancanza di tale comunicazione o in caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni avverranno presso il difensore (d'ufficio).

Allo stesso modo si procederà in caso di mancanza, insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio. L'interessato risponde _____

AVVISA

- che la difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali, è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente, ovvero, consegnata la stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;
- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato, a meno che, essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare : di presentare memorie, istanze, richieste e ed impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete nonché la traduzione degli atti del processo se non in grado di comprendere la lingua italiana; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto , con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore, prima che in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico; di svolgere indagini difensive a mezzo del difensore e di nominare consulenti tecnici ; di richiedere al PM il compimento di atti di indagini a proprio favore; il diritto di impugnare i provvedimenti giudiziari ritenuti pregiudizievoli;
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue e che, in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- che ai sensi e per gli effetti della normativa di cui alla legge 134/2001 e DPR 115/2002 e successive modificazioni potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che, secondo l'art.3 della stessa:
 - 1) può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.528,41 (undicimilacinquecentotototto/41), come stabilito dall'art. 76/1°DPR 115/02, in relazione al decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e Finanze, del 7.5.2015.
 - 2) se l'interessato convive con il coniuge , o altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di Euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi dell'interessato.
 - 3) ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
 - 4) si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Copia del presente verbale viene rilasciata alla persona indagata.
È stata altresì consegnata all'indagato copia tradotta in lingua

Letto, firmato e sottoscritto.